



DETERMINAZIONE N. 316/2019

Oggetto: Approvazione della Trattazione n.66/2019 e Comunicazione n.66/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 66/2019 Prot. n.6726 del 15/05/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'AgID aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti

previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 66/2019 del 15/05/2019, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot.n. 6726;

ESAMINATA la Trattazione n. 66/2019 predisposta dall'Ufficio Difensore Civico per il Digitale, con la quale è stata presa in esame la tematica riguardante il riuso di cui all'art.69 del D.lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) co.1: *"Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali"*.

Nel caso di specie, infatti, il cittadino/segnalante aveva rappresentato che il Comune di Venezia *"non rilascia il software whistleblowing come progetto opensource su github od altra piattaforma aperta, come invece sancisce l'articolo 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale"*. Effettuando le opportune verifiche si è appurato invece che il codice sorgente del predetto software relativo al whistleblowing è stato reso disponibile dalla Venis s.p.a., società in house del Comune di Venezia affidataria dei sistemi informatici dello stesso, come si rileva al seguente link: <https://developers.italia.it/software/c1736-comuneveneziah-whistleblowing>.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di procedere con la proposta di archiviazione della segnalazione per infondatezza poiché non si ravvisano violazioni del CAD né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dell'Ente segnalato.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 66/2019 predisposta dall'Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 66/2019, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione, si ritiene la Segnalazione da archiviare, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 66/2019 e Archiviazione n. 66/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

p. Teresa Alvaro

Segnalazione n.66/2019 - Trattazione

Oggetto:

Segnalazione 66/2019- Amministrazione segnalata: Comune di Venezia - Qualificazione tematica: Altro -Protocollo n. 6726 del 15/5/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Dopo molteplici segnalazioni il Comune di Venezia non rilascia il software Whistleblowing come progetto opensource su github od altra piattaforma aperta, come invece sancisce l’articolo 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale.*

<https://live.comune.venezia.it/it/2017/09/veneziam-riconosciuta-esempio-virtuoso-il-whistleblowing-ora-il-software-sar-disposizione-0>.

Sfortunatamente, questa situazione non è isolata ma riguarda moltissimi enti della pa. Cosa deve fare un cittadino per far valere la legge ed i propri diritti?”.


Da quanto rappresentato dal segnalante il Comune di Venezia non rende disponibile il software relativo al whistleblowing in opensource, in uso gratuito alle Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti giuridici che intendano adeguarli alle proprie esigenze. La norma da prendere in esame nel caso di specie è l’art. 69 del D.lgs 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (di seguito CAD): *“1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.*

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida”.

Dalla lettura della norma contenuta nell'art.69 del CAD si deduce l'obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni di mettere a riuso i propri software promuovendo la cultura dell'*openess* basata sul concetto che, in termini di economicità e di efficienza, è molto più vantaggioso riusare e migliorare quello che già esiste per la soddisfazione degli stessi fabbisogni.

In via istruttoria, si è proceduto ad effettuare alcune verifiche sul sito del Comune di Venezia al link: <https://live.comune.venezia.it/it/2017/09/veneziariconosciuta-esempio-virtuoso-il-whistleblowing-ora-il-software-sar-disposizione-0>, a cui viene fatto anche riferimento nel testo della segnalazione pervenuta all'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale:



Effettuando le opportune verifiche, anche con l'ausilio dei competenti uffici di AgID (mail del 17/9/2019), si è appurato che il codice sorgente del predetto software relativo al whistleblowing è stato reso disponibile dalla Venis s.p.a., società in house del Comune di Venezia affidataria dei sistemi informatici dello stesso, come si può rilevare al seguente link:

https://developers.italia.it/it/software/c_1736-comune_venezia-whistleblowing.

Da quanto sopra si evince, quindi, che l'Amministrazione segnalata abbia reso disponibile il codice sorgente del proprio applicativo e non risulterebbe inadempiente.

Inoltre, in relazione al whistleblowing accedendo al sito dell'ANAC e, in particolare al link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/news?id=516c7a2f0a7780424332e3f6bacfd3ff> risulta che dal 15 gennaio 2019 è disponibile in open source il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti (così come previsto dal disposto dell'art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015).

L'applicativo e la documentazione di installazione sono disponibili sul repository Github dell'ANAC, all'indirizzo <https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing>.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si propone al Difensore civico per il digitale di ritenere la Segnalazione non fondata, poiché non si ravvisano violazioni del D.lgs 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dell’Ente segnalato, di darne comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di archiviare la medesima.

14 ottobre 2019

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Segnalazione n. 66/2019 – Amministrazione segnalata: Comune di Venezia–
Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n. 6726 del 15/5/2019.**

Gent.mo Segnalante,

è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“Dopo molteplici segnalazioni il Comune di Venezia non rilascia il software Whistleblowing come progetto opensource su github od altra piattaforma aperta, come invece sancisce l’articolo 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale.*

<https://live.comune.venezia.it/it/2017/09/venezia-riconosciuta-esempio-virtuoso-il-whistleblowing-ora-il-software-sar-disposizione-0>.

Sfortunatamente, questa situazione non è isolata ma riguarda moltissimi enti della pa. Cosa deve fare un cittadino per far valere la legge ed i propri diritti?”.

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l’uso delle tecnologie, l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il

malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

In via istruttoria si è proceduto, con l'ausilio dei competenti uffici di AgID, ad appurare la fondatezza della segnalazione effettuando delle verifiche su github e altre piattaforme aperte e si è appurato che il codice sorgente del software relativo al whistleblowing è stato reso disponibile dalla Venis s.p.a., società in house del Comune di Venezia affidataria dei sistemi informatici dello stesso, come si rileva al seguente link:

<https://developers.italia.it/it/software/c/1736-comune-venezias-whistleblowing>.

Inoltre, si coglie l'occasione per informare che, sempre in relazione al whistleblowing, accedendo al sito dell'ANAC risulta disponibile in open source, dal 15 gennaio 2019, l'applicativo e la documentazione del software per la segnalazione di illeciti sul repository Github dell'ANAC all'indirizzo <https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing>.

Pertanto, alla luce di quanto emerso in istruttoria, si ritiene che la segnalazione non sia fondata perché non ci sono state, da parte dell'Amministrazione segnalata, violazioni del D.lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, per cui si è proceduto all'archiviazione della segnalazione.

Cordiali saluti

